

Irrigidire la revisione costituzionale? Le ragioni del sì

di Antonio D'Andrea *
(19 settembre 2006)

Riesce difficile condividere la tesi di Zanon, secondo la quale la consultazione referendaria dello scorso giugno, che ha impedito l'entrata in vigore della riforma della Seconda Parte della Costituzione, approvata con la maggioranza assoluta delle Camere nella passata legislatura, essendo il frutto dell'applicazione dell'art. 138, costituirebbe la prova evidente della "bontà" del meccanismo di revisione costituzionale vigente. Tale meccanismo disegnerebbe in modo equilibrato e da non alterare il rapporto tra intervento parlamentare e attivazione "oppositiva" del corpo elettorale (ovviamente all'attivazione oppositiva può seguire una deliberazione confermativa). Cosicché qualsiasi aggravamento mediante esplicita revisione dell'art. 138 Cost. delle maggioranze parlamentari, per introdurre modifiche costituzionali - in particolare il raggiungimento obbligatorio dei due terzi nella seconda delibera camerale - a giudizio di Zanon andrebbe considerato, data la premessa, come un paradosso sostanzialmente in grado di precludere qualsiasi intervento riformatore, ovvero di svilire la diretta partecipazione del popolo al procedimento in questione, che potrebbe restare tutto chiuso nella sede parlamentare se si escludesse, in modo aristocratico viene detto, del tutto il referendum.

Quello che mi pare invece condivisibile è la premessa di Zanon: il voto dello scorso giugno ha senz'altro rilegittimato la Costituzione vigente sottoposta da tempo a tensioni insopportabili da parte di entrambi gli schieramenti politici, che, come è noto, si fronteggiano dal 1994, brandendo la revisione come "arma" per imporre agli avversari le proprie convinzioni sul terreno squisitamente costituzionale (e qualche volta riuscendovi, come nel 2001, dopo un referendum nella sostanza, come si ricorderà, più confermativo che oppositivo, sin dalla sua richiesta, per esplicita strategia di chi avrebbe dovuto opporsi e che invece dichiaratamente puntava a far fruttare nelle Camere la maggioranza conquistata con il voto politico, così da riformare la riforma "degli altri").

Proprio perché condivido questa premessa e a prescindere dalla opportunità di procedere a specifiche e puntuali riforme del testo costituzionale vigente, tutti coloro che si ritrovano nei principi di fondo che attengono all'organizzazione della Repubblica, a partire dalla forma di governo parlamentare, credo, viceversa, dovrebbero sentirsi molto sollevati se si riuscissero ad alzare i quorum minimi attualmente previsti dall'art. 138. Ciò contribuirebbe, difatti, a risolvere due ordini di problemi. Il primo di metodo, che è quello che sta a cuore a molti, anche all'interno delle forze politiche, vale a dire che una maggioranza parlamentare possa fare da sola le riforme costituzionali "contro" l'opposizione; il secondo, meno sentito tra gli stessi costituzionalisti, cioè difendere, nel fondo l'assetto costituzionale della Repubblica così come disegnato dalla Carta del 1948 e rilegittimato - nonostante i "ni" o i "so" - dal voto referendario. Credo tuttavia che sul terreno propriamente costituzionale basti ed avanzi riuscire ad affermare il primo, elementare concetto.

* ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia - dandrea@jus.unibs.it